

**DUE “CAUSE CELEBRI” BOLOGNESI
DEL 1300: IL VESCOVO DI BOLOGNA
VERSUS I MONACI DI SANTO STEFANO
E GLI “EREDI CONOSCENTI”**

ENRICO ANGIOLINI *

Per cominciare bisognerà fare una piccola ammenda sulla licenza che ci si è presa nel titolo della comunicazione: perché se *cause célèbre* è certamente un'espressione entrata nell'uso comune per indicare un processo di grande risonanza, a dirla tutta il requisito minimo dell'ampia diffusione ai documenti di cui qui si illustreranno i contenuti mancherebbe, perché essi, conservati all'interno dell'ampilissimo fondo dell'*Archivum Arcis* dell'Archivio Segreto Vaticano, il vero e proprio *thesaurus* degli archivi papali¹, sono rimasti ignoti alla storiografia bolognese e sono stati messi in luce soltanto di recente grazie all'intrapresa, promossa meritoriamente dall'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e attualmente in corso, dell'edizione di tutte le documentazioni relative all'area geostorica dell'Italia per il XIII secolo conservate in quello straordinario fondo².

Ciò detto, i documenti in questione - si tratta infatti di atti processuali in originale cuciti in un unico rotolo pergameneo di otto pezzi, per una larghezza variabile da 163 a 390 mm e per una lunghezza complessiva di ben 4.515 mm - aprono inaspettate “finestre” su due controversie coinvolgenti il presule bolognese e vertenti precisamente nell'anno 1300. An-

* *Relazione presentata in occasione degli “Incontri di Studio del M.Æ.S.” del 29 aprile 2011.*

¹ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Archivum Arcis*, *Armario I-XVIII* [= ASV, *A. A., Arm. I-XVIII*], 2224.

² Sull'*Archivum Arcis* in generale cfr.: *Archivio Segreto Vaticano. Profilo storico e silloge documentaria*, Firenze 2000, pp. 9-46.

no fatidico per molti motivi, ma a cui Bologna giungeva a presentarsi in fase declinante e in veste dimessa per più aspetti: stravolta nelle sue strutture politiche, economiche e sociali dalle durissime lotte di parte e dalle ripetute cacciate dei Lambertazzi; sottoposta *de iure* se non *de facto* già dal 1278 alla potestà pontificia come tutte le altre città della *Provincia Romanodiola* nei termini che questa espressione recingeva all'epoca; pressata con forza da nord dall'azione estense, per cui dal 1297 al 1299 è una delle tante città che sono spinte a partecipare con spontaneità di cui si può dubitare alle pacificazioni che Bonifacio VIII promuove in tutta la zona³.

Dal punto di vista propriamente ecclesiastico la chiesa bolognese condivideva le generalizzate tematiche della debolezza pastorale e della compromissione politica ed economica col *saeculum*: a quest'epoca il vescovo di Bologna è Giovanni di Giordano Savelli da Roma, frate domenicano, figura certo non di secondo piano dell'ambiente romano promossa da Bonifacio VIII prima a vescovo di Padova e poi a vescovo di Bologna, che iniziò il suo mandato con il giuramento di fedeltà al metropolitano ravennate Obizzo Sanvitale prestatore per procura a Lugo il 27 aprile 1299⁴, ma che spese quasi tutto il suo breve mandato (morì nel 1302) in controversie patrimoniali e giurisdizionali interne alla chiesa bolognese e - come si vedrà qui - con la chiesa ravennate⁵, peraltro per lo più seguite da vicari fidati come Guido da Baisio⁶, nipote dell'omonimo celebre commentatore del *Decretum* di Graziano e delle *Decretales* di Gregorio IX e destinato a una brillante carriera come vescovo di Reggio, di Rimini e di Ferrara.

³ A. VASINA, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani (*Storia di Bologna*, 2), Bologna 2007, pp. 581-651.

⁴ A. TARLAZZI, *Appendice ai 'Monumenti ravennati' del conte Marco Fantuzzi*, Ravenna 1879, t. II, p. 135, n. XCIV.

⁵ Cfr.: F. LANZONI, *Cronotassi dei vescovi di Bologna dai primordi alla fine del secolo XIII*, Bologna 1932, pp. 139-142; A. VASINA, *Chiesa e comunità dei fedeli nella diocesi di Bologna dal XII al XV secolo*, in *Storia della chiesa di Bologna*, a cura di P. Prodi e L. Paolini, I, Bologna 1997, pp. 97-204: 149-150.

⁶ Cfr.: G. GUALDO, *Baisio, Guido da*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 5, Roma 1963, pp. 297-298.

Iniziando quindi a srotolare virtualmente il rotolo che ospita il “fascicolo processuale” in questione, si comincia l’8 aprile 1300 a Lugo, quando Tommasino *de Sancto Georgio*, appunto come *sindicus et procurator* del vescovo di Bologna Giovanni Savelli, si presenta davanti all’arcivescovo di Ravenna Obizzo Sanvitale⁷. Già va segnalato che questo Tommasino non è precisamente un *quidam*: di lui si sa dal Ghirardacci come nel 1276 figurasse tra i cittadini che, possedendo cavalli atti alla bisogna, si erano presentati per “farsi descrivere nelle tavole ordinarie” della milizia comunale⁸. Comunque Tommasino compare a nome e per conto non soltanto del vescovo Savelli, ma anche del vicario di questi Giovanni, arcidiacono trentino, e di Rodolfo, abate del monastero di San Procolo nonché economo, amministratore e conservatore del monastero di Santo Stefano “vacante abate”, per presentare appello contro la citazione con cui l’arcivescovo ravennate ha chiamato il presule bolognese a comparire davanti a lui in Lugo dietro richiesta di quelli che egli qualifica come alcuni “sedicenti” monaci di Santo Stefano di Bologna e di Francesco, priore di San Biagio di Pian del Voglio, che si proclama a sua volta “yconomus” della stessa abbazia bolognese.

Il punto è per adesso ancora e soltanto procedurale, e Tommasino non entra nel merito della questione, limitandosi a scagliare soltanto una nutritissima raffica di eccezioni procedurali, tali per cui la citazione sarebbe indebita: perché nel *castrum* di Lugo, che appartiene alla diocesi di Imola ed è al di fuori della città e dell’arcidiocesi di Ravenna, l’arcivescovo ravennate non ha giurisdizione d’appello; perché i termini a comparire sarebbero stati troppo stretti, e frivole e false le ragioni dell’appello; perché gli stessi appellanti sarebbero stati colpiti da sentenza di scomunica dello stesso presule bolognese “pro manifestis et notoriis excessibus”; perché Francesco di Pian del Voglio si direbbe del tutto illegittimamente economo di Santo Stefano e altrettanto illegittimamente nominerebbe un suo procuratore, in quanto - ad abbaziato vacante - ciò

⁷ Arcivescovo di Ravenna dal 1295 al 1303. Sulla sua figura cfr.: *Storia di Ravenna. III. Dal Mille alla fine della signoria polentana*, a cura di A. Vasina, Venezia 1993, *ad indicem*.

⁸ C. GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, I, Bologna 1596 (ed. anast. Bologna 1973), p. 230.

è di stretta competenza del vescovo bolognese, che infatti ne ha nominato uno col consenso dei restanti monaci; perché le azioni condotte finora da Francesco stesso e dai “sedicenti” monaci (finalmente elencati uno a uno per nome, con membri di famiglie anche qui di primo piano: “Albertus Mirri de Artinixiis”, “Gregorius”, “Franciscus Faxaninus”, “Antonius”, “Nicolaus”, “Iohannes sacrista”, “Iacobinus”, “Petrus”, “Ghibertus”) non postulano in alcun modo che essi fossero stati illegittimamente gravati nelle procedure della loro scomunica come poi sono andati ventilando; perché poi, infine, essendo le “inhibitiones, mandata, processus et litteras” fatte da Obizzo Sanvitale “contra formam iuris et sine cause cognitione”, il vescovo di Bologna si è già appellato “ad Sedem Apostolicam ab uno anno circa”, per cui *ubi maior minor cessat*.

Fin qui questo è lo schieramento in campo, ma ancora non è noto l’oggetto del contendere: peraltro il giorno stesso, con un distinto atto, sempre Tommasino *de Sancto Georgio* presenta altre *appellationes* di fronte al Sanvitale per quella che si intende essere un’altra causa mossa da altri bolognesi, ovvero sia da Alberto del fu Tommasino Conoscenti (che non è neanche egli un *quidam*, bensì l’esponente della nota e rilevante famiglia bolognese che costruì la torre e le case forti che ancora ne tramandano il nome⁹) e dagli altri eredi del fu Tommasino Conoscenti stesso, che figuravano come tenuti a compiere la restituzione degli introiti per usura e per “male ablata pecunia” disposta evidentemente dal defunto col consueto lascito testamentario *pro salute animae*.

Tommasino *de Sancto Georgio* infatti contesta pure in questo caso con numerose eccezioni la legittimità dell’appello, soprattutto perché l’appello stesso sarebbe stato proposto “ex nullis, falsis et frivolis causis” al solo fine di ritardare o vanificare la restituzione “usurarum et male ablatorum extortorum per dictum Thomaxinum Cognoscentem”, resti-

⁹ F. BERGONZONI, *La torre dei Conoscenti. Momenti di storia bolognese in un edificio dimenticato*, «Strenna Storica Bolognese», XXII (1972), pp. 29-48; F. BERGONZONI, *Una torre ritrovata: la Conoscenti*, in *Le torri di Bologna. Quando e perché sorsero, come vennero costruite, quante furono, chi le innalzò, come scomparvero, quali esistono ancora*, a cura di G. Roversi, Bologna 1989, pp. 290-297.

tuzione sopra la quale “fuerit diucius litigatum” dopo che gli eredi avevano perfino negato di avere mai ricevuto in deposito la cifra da restituire (della stratosferica entità di 1.000 lire)¹⁰ e che quindi di fatto avevano spergiurato, dato che essi avrebbero in precedenza ammesso in giudizio di avere ricevuto tale cifra e anche l'ordine di consegnarla¹¹, ordine già passato in giudicato ancora ai tempi di Schiatta Ubaldini, vescovo di Bologna dalla fine del 1295 al 1298 e predecessore di Giovanni Savelli¹². Questi eredi pure “nichil probaverint vel opposuerint propter que a restitutione usurarum predicti condam domini Thomaxini Cognoscentis se possent aliquatenus excusare”, tanto più che il defunto Tommasino Conoscenti “fuit publicus et manifestus usurarius”. Per giunta, poi, gli appellanti - che già così sarebbero dovuti incorrere nella pena della scomunica - avevano poi sostenuto davanti all'arcivescovo di Ravenna per mezzo del notaio “Symon Martini”, curatore di Alberto Conoscenti (perciò evidentemente ancora in minorità) e procuratore degli altri eredi, che la stessa cifra ricevuta a suo tempo in deposito dal vicario vescovile Gerardo da Cornazzano sarebbe stata riconsegnata al vescovo o a un suo *familiaris*¹³.

Quantomeno in questo secondo caso non si può dire che l'oggetto del contendere non sia stato finalmente chiarito fin da subito: le 1.000

¹⁰ “Comparuerunt coram ipso domino vicario, dicentes preceptum eisdem factum de restituendo depositum mille librarum Bononinorum non valere nec tenere, et negantes se unquam confessos fuisse predictum depositum mille librarum habuisse nomine domini Bononiensis episcopi”: ASV, *A. A.*, *Arm. I-XVIII*, 2224.

¹¹ “Cum in veritate predicti et quilibet predictorum predictum depositum mille librarum in iudicio confessi fuerint, et super eo restituendo et consignando preceptum in iudicio receperunt”: ASV, *A. A.*, *Arm. I-XVIII*, 2224.

¹² “Quod quidem preceptum in vigorem rei iudicate, iam est diu transiverit, ut manifeste apparet ex instrumento et actis Forensis condam Cambii de Luco notarii olim domini Sclatte Bononiensis episcopi”: ASV, *A. A.*, *Arm. I-XVIII*, 2224.

¹³ “Quod mille libras Bononinorum, quas idem dominus vicarius asserebat ipsos quorum procurator [...] dictus Symon in depositum habuisse a domino Gerardo de Cornaçano, dudum vicario domini S. olim Bononiensis episcopi, compellebat idem dominus vicarius ad dandum et consignandum fratri Iohanni, familiari dicti domini Bononiensis episcopi, vel ipsi domino episcopo”: ASV, *A. A.*, *Arm. I-XVIII*, 2224.

lire della *male ablata pecunia* del fu Tommasino Conoscenti non si trovano più, con il prevedibile rimpallo di responsabilità fra membri dell'*entourage* del vescovado e *clan* familiare dei Conoscenti, siano stati i primi ad avere commesso una plateale malversazione, o siano i secondi a cercare di trattenere quella cifra senza porsi alcuna particolare preoccupazione per il destino ultraterreno del proprio avo.

Comunque sia, il 29 aprile seguente la scena si sposta a Ravenna, dove - davanti all'arcivescovo che è rientrato nella sua sede - ricompare Tommasino *de Sancto Georgio* allo stesso titolo di procuratore di prima, che però si manifesta soltanto per chiarire che, pur assolvendo così al dovere della "comparsa agli atti" che se altrimenti non compiuta ne avrebbe comportato la contumacia, "per comparitionem quam facio vel facturus sum coram vobis [...] non consencio nec consentire intendo in vos tanquam in meum iudicem" in entrambe le cause d'appello. Poi il 5 giugno ancora seguente, sempre a Ravenna, è Girardino "cui dicitur Monegho" del fu *magister* Gualtiero, come "procurator substitutus" di Tommasino *de Sancto Georgio*, a rinnovare le proteste contro l'appello degli "asserentes" monaci di Santo Stefano, di cui ancora si ricava soltanto che "ex manifestis et notoriis excessibus et offensis fuerant excommunicati", peraltro con l'ennesima raffica di rilievi procedurali contro Obizzo Sanvitale che, per giunta, aveva intimato che essi fossero assolti cautelativamente dalla scomunica vescovile, ordinando altrimenti ad Alberto, arciprete della pieve di San Lorenzo in Collina, di assolverli, inibendo al vescovo bolognese anche di "facere novitates" in materia.

Poi il 10 giugno ancora seguente, sempre a Ravenna, compare un altro procuratore sostituto di Tommasino *de Sancto Georgio*, Giovannino "Pellegrini", per ribattere il chiodo sull'altra causa ma sulla stessa linea di questa, e cioè per ribadire che, se pure era stato ordinato dallo stesso presule ravennate di assolvere dalla scomunica loro comminata Alberto del fu Tommasino Conoscenti e tutto il *clan* familiare degli "eredi Conoscenti", finalmente identificati uno per uno (i fratelli Raniero e Alberto, figli del fu Viviano Conoscenti, Giovanni del fu Guglielmo "de Sancto Georgio", Manfredino del fu Gerardo "de Sexto", Damiano del fu Villano, Aldrovandino di Giovanni "Cambii" e Giovanni del fu Aldrovandino), nonché di apportare *novitates* allo *status quo* della causa, invece:

l'arcivescovo ravennate non avrebbe avuto la causa devoluta alla sua giurisdizione; Alberto del fu Tommasino Conoscenti e gli altri *fideiussores* che figurano come tenuti a restituire gli introiti per usura e per *male ablata pecunia* del fu Tommasino stesso hanno già affermato in giudizio di aver ricevuto tale deposito, talché l'ordine di restituirlo è già passato in giudicato, come da atti del notaio "Forensis condan Cambii" di Lugo (come peraltro già affermato in precedenza); essi sono a ciò tenuti per avere rinunciato esplicitamente al diritto d'appello; essi hanno fatto autenticare i propri *instrumenta* senza inserirvi le *responsiones* del vicario vescovile bolognese, incorrendo così nella scomunica secondo le costituzioni del presule bolognese stesso. Quanto basta perché si rinnovi l'appello al pontefice Bonifacio VIII e alla Sede Apostolica.

Il 22 giugno seguente ancora ricompare, sempre a Ravenna e sempre davanti all'arcivescovo Obizzo Sanvitale, di nuovo Tommasino *de Sancto Georgio* in persona, che evidentemente è tornato disponibile per allargare il fronte dell'offensiva e scagliare contro il presule ravennate la protesta per cui - nonostante, ma verrebbe da dire quasi "a dispetto" dell'appello al pontefice e alla Sede Apostolica ("spretis dictis appellationibus in contemptum dicti domini pape et Appostolice Sedis") - egli con proprie lettere inibitorie, mandati e precetti avrebbe molestato e minacciato di interdizione dal ministero sacerdotale il vescovo bolognese per essere - a suo dire - intervenuto ad apportare *novitates* allo *status quo* del monastero di Santo Stefano di Bologna, in particolare con l'aiuto del braccio secolare per quanto riguarda il suo "yconomatus officium" e le relative entrate; perciò di nuovo rinnova l'appello al pontefice Bonifacio VIII e alla Sede Apostolica. Peraltro, alla richiesta di concedergli "appellationes super appellationibus", l'arcivescovo ravennate acconsente. Finalmente, per vie interne e in parte implicitamente, si riesce dunque a comprendere quale sia stata l'origine anche di questa questione: il vescovo Savelli, probabilmente convinto di trovarsi di fronte a pesanti abusi nella gestione economica dell'abbazia di Santo Stefano, si è avvalso del braccio secolare per intervenire all'interno dell'amministrazione abbaziale, provocando la fuga di diversi monaci, sia che essi avessero ben precise responsabilità a cui cercavano di sottrarsi, sia che essi fossero - come mostrano di ritenersi - vittime di prevaricazioni e indotti ad allontanarsi per garantire la propria

sicurezza, comunque portando a una “secessione” di fatto del *corpus* dei monaci, con due fazioni ciascuna facente capo a un suo economo, di cui una in “esilio” a Lugo.

Poi la scena si sposta il 22 luglio a Bologna, dove il vescovo di Bologna compare finalmente in prima persona davanti all'arcidiacono Guido da Baisio, al canonico Bonifacio “de Luglano” e al vicario Paolo “Laçarini”, nella loro qualità di “publice et honeste persone”, per denunciare come, anche dopo l'appello al pontefice Bonifacio VIII e alla Sede Apostolica, l'arcivescovo di Ravenna Obizzo Sanvitale, con proprie lettere inibitorie date da Ravenna l'8 luglio precedente, lo abbia appunto accusato di essere intervenuto ad apportare le già ricordate *novitates* allo *status quo* stefaniano facendosi scudo del braccio secolare, lo abbia minacciato di interdizione dal ministero sacerdotale e lo abbia citato a comparire davanti a lui. Negando ogni addebito, il presule bolognese dichiara quindi di ritenere nulla la *citatio* in questione, essendo con il suo appello la causa devoluta al Papa e alla Curia romana, e perciò rinnova per l'ennesima volta questo stesso appello.

Quindi il 27 luglio ancora seguente, di nuovo a Ravenna, Bonaventura “Spinelli”, altro *procurator* del vescovo di Bologna, compare davanti all'arcivescovo Sanvitale nel merito di quelle lettere inibitore, contestando come lo stesso presule ravennate abbia prorogato i termini a comparire sotto le stesse sanzioni con altra sua lettera del 20 luglio seguente e abbia proceduto anche dopo l'appello al pontefice e alla Sede Apostolica, agendo perciò “*iuris ordine non servato*”; e poi nega ogni addebito, dichiara di ritenere nulla la *citatio* in questione, essendo con l'appello la causa devoluta come sopra, e di nuovo rinovella questo stesso appello.

Precisamente quando la situazione incomincia a farsi abbastanza chiara, però, ecco che purtroppo il rotolo di atti processuali - che verosimilmente è costituito da parte degli originali prodotti o presentati presso la cancelleria arcivescovile ravennate, trasportati in tempi e in modi ancora da definire a “fortificare” i fondi membranacei dell'archivio papale a Roma - si interrompe, lasciando il più che legittimo sospetto non tanto su come le cause si siano concluse, ma “se” mai esse ebbero una conclusione. Infatti è assai probabile che l'appello alla Sede Apostolica promosso dal presule bolognese, sempre se mai riuscì a divenire effettivo, nelle

more tra la brusca fine del pontificato di Bonifacio VIII († 11 ottobre 1303), il breve pontificato di Benedetto XI (1303-1304) e il successivo trasferimento della sede papale ad Avignone a opera di Clemente V (1305-1314), si sia risolto in nulla. Tutto questo anche se l'*appellatio* al pontefice, e a un pontefice assai sensibile al più pieno esercizio delle proprie prerogative quale fu Bonifacio VIII, potrebbe aver comportato la trasmissione di questi atti alla curia papale finanche dal 1300 stesso, nonché aver portato alla produzione di copie di questi atti, o di altri comunque relativi allo stesso procedimento, che potrebbero ancora trovarsi principalmente negli archivi diocesani bolognese e ravennate e che finora non sono stati reperiti.

Ciò non di meno, pur nella loro incompletezza, questi atti contribuiscono a mettere meglio in luce diversi aspetti già più o meno noti: innanzitutto forniscono ulteriori immagini della più generale situazione di decadenza morale e materiale della Chiesa e del monachesimo degli ordini tradizionali che a quest'epoca caratterizza certo non soltanto Bologna, facendo intuire un quadro di probabili, crescenti peculati, disordini contabili e malversazioni nella gestione dell'abbazia di Santo Stefano, fino ad arrivare all'abbandono della casa monastica da parte di monaci "dissidenti" nei confronti dell'intervento vescovile. È una immagine brevissima e imprecisa, certamente, ma comunque utilissima visto che non si hanno altre informazioni dirette sui beni del complesso stefaniano prima dell'estimo del 1385-1387¹⁴, e che d'altro canto mostra un'ulteriore conferma dello sforzo di vescovi come Savelli di fare chiarezza su situazioni economiche confuse e delicate.

A fronte di ciò stanno gli appelli rivolti all'arcivescovo di Ravenna da tutti coloro che cercano di frapporre ostacoli - attraverso il recupero della più tradizionale sovrapposizione di giurisdizioni concorrenti destinate a elidersi - all'esercizio di più spiccate prerogative dell'ordinario diocesano locale, richiamandosi ancora all'esercizio di quelle declinanti prerogative metropolitiche che i presuli ravennati cercano di tenere in vita, ma-

¹⁴ F. BOCCHI, *L'Azienda S. Stefano*, in *7 Colonne e 7 Chiese. La vicenda ultramillenaria del complesso di Santo Stefano in Bologna*, Bologna 1987, pp. 183-209: 184.

gari - come qui - sedendo in tribunale d'appello nel castello arcivescovile di Lugo, davvero *more antiquo*. Un intreccio di situazioni che trova ulteriori conferme in vicende coeve assolutamente paragonabili a queste e già altrimenti note e documentate, come quella della di poco posteriore unione di San Bartolomeo di Musiano proprio con Santo Stefano imposta nel 1307 dal vescovo di Bologna Uberto Avvocati, al fine di ovviare alla sua inesorabile crisi morale e materiale, cui l'abate di Musiano Bonifacio tenterà di opporsi chiedendo - ancora una volta ma senza successo - di appellarsi al presule ravennate¹⁵.

¹⁵ R. ZAGNONI, *Il monastero di San Bartolomeo di Musiano nel Medioevo (981-1307)*, in *San Bartolomeo di Musiano*, Giornata di studi (Pianoro, 15 ottobre 2005), Bologna 2008 (Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Documenti e studi, Vol. XXXVIII), pp. 31-95: 71.